

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043-A
N. 2044-A

ALLEGATO 1

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990

ALLEGATO 1

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SUGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA E SULLE CONNESSE PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA DI RISPETTIVA COMPETENZA:

I COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	7
<i>(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)</i>		
Tabella 1/A <i>(Presidenza del Consiglio)</i>	»	9
Tabella 8 <i>(Interno)</i>	»	11
II COMMISSIONE PERMANENTE	»	15
<i>(Giustizia)</i>		
Tabella 5 <i>(Grazia e giustizia)</i>	»	17
III COMMISSIONE PERMANENTE	»	19
<i>(Affari esteri e comunitari)</i>		
Tabella 6 <i>(Affari esteri)</i>	»	21
Tabella 16 <i>(Commercio estero)</i>	»	22
IV COMMISSIONE PERMANENTE	»	23
<i>(Difesa)</i>		
Tabella 12 <i>(Difesa)</i>	»	25
V COMMISSIONE PERMANENTE	»	27
<i>(Bilancio, tesoro e programmazione)</i>		
Tabella 2 <i>(Tesoro)</i>	»	29
Tabella 4 <i>(Bilancio)</i>	»	30
Tabella 18 <i>(Partecipazioni statali)</i>	»	31
VI COMMISSIONE PERMANENTE	»	33
<i>(Finanze)</i>		
Tabella 1 <i>(Entrata)</i>	»	35
Tabella 3 <i>(Finanze)</i>	»	36

VII COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	37
<i>(Cultura, scienza e istruzione)</i>		
Tabella 1/A <i>(Presidenza del Consiglio)</i> per la parte relativa alla ricerca scientifica ed al settore dell'informazione		
	»	39
Tabella 7 <i>(Pubblica istruzione)</i>	»	41
Tabella 20 <i>(Turismo e spettacolo)</i> per la parte relativa allo sport e allo spettacolo	»	45
Tabella 21 <i>(Beni culturali e ambientali)</i>	»	46
VIII COMMISSIONE PERMANENTE	»	49
<i>(Ambiente, territorio e lavori pubblici)</i>		
Tabella 9 <i>(Lavori pubblici)</i>	»	51
Tabella 22 <i>(Ambiente)</i>	»	54
IX COMMISSIONE PERMANENTE	»	55
<i>(Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i>		
Tabella 10 <i>(Trasporti)</i>	»	57
Tabella 11 <i>(Poste e telecomunicazioni)</i>	»	62
Tabella 17 <i>(Marina mercantile)</i>	»	65
X COMMISSIONE PERMANENTE	»	69
<i>(Attività produttive, commercio e turismo)</i>		
Tabella 14 <i>(Industria)</i>	»	71
Tabella 20 <i>(Turismo e spettacolo)</i> per la parte relativa al turismo	»	74
XI COMMISSIONE PERMANENTE	»	77
<i>(Lavoro pubblico e privato)</i>		
Tabella 15 <i>(Lavoro)</i>	»	79
XII COMMISSIONE PERMANENTE	»	81
<i>(Affari sociali)</i>		
Tabella 19 <i>(Sanità)</i>	»	83
XIII COMMISSIONE PERMANENTE	»	91
<i>(Agricoltura)</i>		
Tabella 13 <i>(Agricoltura)</i>	»	93

**RELAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, TERZO COMMA,
DEL REGOLAMENTO, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: CIAFFI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno finanziario 1988 (Tabella n. 1/A)

La I Commissione,

esaminato lo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1988, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti considerazioni:

considerato che la Camera dei deputati ha approvato nella seduta del 14 ottobre 1987 la nuova disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

rilevato che l'articolo 41 della suddetta proposta di legge prevede un onere finanziario valutato in 35.050 milioni annui;

esaminato il disegno di legge finanziaria 1988 e constatato che gli accantonamenti in conto corrente previsti dalla tabella B non prevedono la copertura del provvedimento in questione;

sottolineata la necessità di provvedere al riguardo in previsione di una sollecita conclusione dell'iter parlamentare della proposta di legge sulla Presidenza del Consiglio;

ritiene che debbano essere apportati gli opportuni emendamenti al disegno di legge finanziaria 1988 al fine di provvedere alla specifica copertura degli oneri contenuti nella proposta di legge recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri », approvata dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato;

e con le seguenti proposte di modifica:

1) *Alla Tabella B allegata al disegno di legge finanziaria n. 2043* (articolo 1, comma 6), *alla rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », aggiungere la seguente voce: « Costituzione dell'Agenzia spaziale », prevedendo apposito stanziamento.*

2) *Alla Tabella B allegata al disegno di legge finanziaria n. 2043* (articolo 1, comma 6), *alla rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », aggiungere la seguente voce: « Norme in materia di minoranze linguistiche » con i seguenti importi: lire 5.000 milioni per il 1988; lire 5.000 milioni per il 1989; lire 5.000 milioni per il 1990.*

3) *Alla Tabella B allegata al disegno di legge finanziaria n. 2043* (articolo 1, comma 6), *alla rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », aggiungere la se-*

guente voce: « Istituzione di una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri », con i seguenti importi: lire 500 milioni per il 1988; lire 500 milioni per il 1989; lire 500 milioni per il 1990.

4) *Alla Tabella B allegata al disegno di legge finanziaria n. 2043* (articolo 1, comma 6), *alla rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », aggiungere la seguente voce: « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri », con i seguenti importi: lire 35.050 milioni per il 1988; lire 35.050 milioni per il 1989; lire 35.050 milioni per il 1990.*

5) *All'articolo 34 del disegno di legge finanziaria n. 2043, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Gli enti di cui al comma precedente, anche se non si realizzano le condizioni ivi previste, possono comunque procedere ad assunzioni di personale nei limiti e nei modi di cui all'articolo 7, commi da 10 a 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti ».

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: CIAFFI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 1988 (Tabella n. 8)

La I Commissione,

esaminato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1988, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti considerazioni:

1) In ordine alla rubrica 2 della tabella 8 concernente l'amministrazione civile, al fine di garantire la elaborazione dei bilanci comunali e provinciali 1988 ed adeguati programmi di investimento, anche per evitare — come è avvenuto nel

1987 — che i bilanci vengano approvati quando è già trascorsa oltre la metà dell'anno in esercizio provvisorio, la Commissione propone che la legge finanziaria preveda per gli enti locali:

a) un incremento dei trasferimenti statali ai comuni e alle province, rispetto al 1987, pari almeno al tasso programmato di inflazione e garantendo quindi anche per il 1988 la quota aggiuntiva di 1.000 miliardi attribuita nel 1987;

b) che il concorso dello Stato e l'aumento delle entrate proprie permettano agli enti locali un incremento degli investimenti per il 1988 non inferiore al 7

per cento pari al tasso di inflazione programmato più la prevedibile crescita del prodotto interno lordo;

c) l'attribuzione — così come è scritto nel programma di Governo — di un'area di imposizione propria sul versante dei servizi e/o dei cespiti immobiliari, con un riordinamento dei tributi esistenti e con la ridefinizione della quota di competenza degli enti locali e delle regioni sia per quanto riguarda il corrispondente gettito, sia per quanto riguarda la fissazione discrezionale del livello delle aliquote. Un eventuale « tributo locale » deve accompagnarsi, in contestualità temporale, con un riordino dei tributi locali esistenti, nell'ambito di una invarianza complessiva della pressione fiscale, a parità di livello dei servizi e del PIL. Ogni « tributo locale » non dovrà caratterizzarsi come sostitutivo di mancati trasferimenti dello Stato;

d) il superamento del blocco indiscriminato delle assunzioni, assicurando sia la possibilità del *turn over*, cioè del ricambio del personale comunque cessato dal servizio, sia l'assunzione del personale già previsto dagli organici regolarmente approvati in relazione al buon andamento ed all'efficienza dei servizi, nonché alla disponibilità di risorse ordinarie e ricorrenti necessarie per la copertura dell'ordine.

2) In ordine alla rubrica 4 della tabella 8 concernente la pubblica sicurezza:

a) nel prendere atto dell'impegno dell'amministrazione nell'attuazione della legge 18 aprile 1985, n. 150, concernente l'adeguamento degli organici della Polizia di Stato, la Commissione propone che la legge finanziaria esenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza dall'obbligo del rispetto delle procedure (autorizzazioni, deroghe) per consentire una celere copertura delle attuali notevoli vacanze nonché dei posti di organico portati in aumento della succitata legge;

b) la Commissione auspica una sollecita approvazione della proposta di

legge recante il programma quinquennale di realizzazione di immobili da destinare a sedi ed alloggi di servizio;

c) la Commissione propone che nella legge finanziaria siano previsti nuovi fondi sia per prevenire la diffusione della droga che per favorire il recupero dei tossicodipendenti.

3) In ordine alla rubrica 5 della tabella 8 concernente la Protezione civile ed i servizi antincendi, la Commissione sottolinea l'opportunità di:

a) una sollecita presentazione di norme di ampliamento dell'organico nonché di potenziamento ulteriore delle strutture operative e tecnologiche, garantendo comunque l'assunzione tempestiva, senza le procedure di deroga, del personale già autorizzato per legge, analogamente a quanto già previsto per i corpi di polizia;

b) promuovere l'ulteriore ristrutturazione delle poste di bilancio della rubrica 5 adeguandole alle nuove esigenze, in particolare per quanto concerne la rinnovazione e l'ammodernamento di beni e servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4) In ordine alla rubrica 7 concernente i servizi civili, la Commissione sottolinea la necessità:

a) di una sollecita presentazione del disegno di legge sul riordino delle prestazioni economiche agli invalidi e minorati civili determinandone ed assicurandone la relativa copertura finanziaria;

b) che venga definito l'atteggiamento del Governo sui progetti di legge all'esame del Parlamento concernenti leggi-quadro di riforma dell'assistenza e di integrazione degli handicappati.

La Commissione auspica, infine, la rapida presentazione da parte del Governo di disegni di legge organici relativi all'ordinamento degli enti locali, della finanza locale, della protezione civile e dell'assistenza pubblica;

e con le seguenti proposte di modifica:

1) *Alla Tabella B allegata al disegno di legge finanziaria n. 2043 (articolo 1, comma 6), alla rubrica: « Ministero dell'interno » aggiungere le seguenti voci con i relativi importi espressi in milioni di lire:*

« Oneri connessi all'adeguamento parziale dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili »:

1988: 600.000;
1989: 200.000;
1990: 200.000.

« Oneri connessi all'equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti a quella dei ciechi di guerra, di cui alla Tabella E, lettera a), n. 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 »:

1988: 34.000;
1989: 68.000;
1990: 68.000.

« Oneri connessi alla concessione ai ciechi ventesimisti di un'indennità di accompagnamento ridotta »:

1988: 33.000;
1989: 66.000;
1990: 66.000.

« Oneri connessi alla concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti infradiciottenni »:

1988: 9.000;
1989: 9.000;
1990: 9.000.

« Oneri connessi alla concessione di una seconda indennità di accompagnamento ai ciecosordi »:

1988: 1.260;
1989: 1.260;
1990: 1.260.

TOTALE:

1988: 677.260;
1989: 344.260;
1990: 344.260

2) *All'articolo 34, comma 8, del disegno di legge finanziaria n. 2043, dopo le parole: « Forze armate » aggiungere le seguenti: « , dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».*

3) *All'articolo 34, comma 20, del disegno di legge finanziaria n. 2043, sostituire le parole: « deve intendersi applicabile » con le parole: « si applica ».*

4) *All'articolo 40 del disegno di legge finanziaria n. 2043, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis. Per il finanziamento riguardante la creazione e l'attrezzatura di aree da destinare alle popolazioni nomadi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui per un importo complessivo di lire 30 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989, di lire 70 miliardi per il 1990; l'onere di ammortamento relativo a tali importi è assunto a carico dello Stato ».

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

(Relatore: OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 5**)

La II Commissione Giustizia,

rileva che sono da valutare positivamente le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge finanziaria, che hanno consentito l'inclusione nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro di voci di esclusiva competenza del Ministero della giustizia per complessivi 302,6 miliardi, che consentono almeno di varare alcune leggi particolarmente attese (riparazione per l'ingiusta detenzione, riforma del gratuito patrocinio, riforma sull'ordinamento degli agenti di custodia, modifica delle norme sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario) nonché di attuare alcuni interventi asso-

lutamente urgenti ed improcrastinabili (interventi relativi all'attuazione del codice di procedura civile, aumento degli organici della magistratura e del personale di cancelleria, incentivi al lavoro penitenziario, provvedimenti per il personale civile e penitenziario, organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria). Deve, però, sottolinearsi, che tale risultato positivo è in parte attenuato dalla riduzione da 162 a 102 miliardi apportata al Senato alle prenotazioni sul Fondo speciale in conto capitale.

A prescindere dai Fondi speciali tuttavia, non può non rilevarsi che la spesa complessiva per la giustizia rappresenta, ancora nel 1988, solo lo 0,99 per cento

della spesa complessiva dello Stato, con un modesto incremento dello 0,01 per cento rispetto all'incidenza dell'anno precedente. In termini assoluti l'incremento delle complessive previsioni di spesa è pari a circa 532 miliardi, il che rappresenta uno scostamento positivo rispetto al dato dell'anno precedente del 12,17 per cento che è solo di poco superiore all'incremento della complessiva spesa dello Stato che fra il 1987 e il 1988 è valutato nell'ordine dell'11,6 per cento.

Tali dati, pur considerando le difficoltà dell'attuale momento economico e l'importanza del fabbisogno di altri set-

tori, sembrano poco sufficienti ad assicurare quegli incisivi interventi di riforma, ammodernamento e razionalizzazione del settore giustizia, che pur sono ritenuti universalmente essenziali e non procrastinabili.

Ciò premesso,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: FOSCHI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 6**)

La III Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1988 (Tabella 6 del disegno di legge di bilancio) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

La III Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento compensativo:

Al capitolo 3582 la cifra 3.000.000.000 è sostituita dalla cifra 4.000.000.000, sia per la competenza che per la cassa.

Conseguentemente, al capitolo 1116 la cifra 6.900.000.000 è sostituita dalla cifra 6.500.000.000, sia per la competenza che per la cassa, e al capitolo 3532 le cifre 9.100.000.000 e 9.300.000.000 sono sostituite dalle cifre 8.500.000.000 e 8.700.000.000, rispettivamente per la competenza e per la cassa.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: FOSCHI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 16**)

La III Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1988 (Tabella 16 del disegno di legge di bilancio) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

e con la seguente proposta di modifica al disegno di legge finanziaria:

Sostituire al comma 29 dell'articolo 20 le parole: quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero *con le seguenti:* quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: ALBERINI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 12**)

La IV Commissione,

dopo aver discusso ed analizzato in sede consultiva lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, tenuta presente la necessità di mantenere la congruità e la compatibilità della spesa pubblica con il fine di dare alle Forze armate italiane un livello di efficienza e di preparazione consono al ruolo che l'Italia deve svolgere in ambito internazionale e all'interno dell'Alleanza Atlantica,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, con le seguenti proposte di modifica rispettivamente al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria:

1) *Al capitolo 1178 tab. 12 aggiungere: lire 15 miliardi in competenza ed in cassa,*

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e al capitolo 6682 tab. 2 togliere: lire 15 miliardi in competenza ed in cassa.

2) *Nella tabella B aggiungere la rubrica: Ministero della difesa con la voce: Aumento delle paghe nette giornaliere dei militari e graduati di truppa con i seguenti importi: 1988: 250.000; 1989: 500.000; 1990: 500.000.*

EMENDAMENTO TABELLA 12

Ridurre gli stanziamenti dei seguenti capitoli nell'importo a fianco di ciascuno indicato sia in termini di competenza sia di cassa:

Capitolo 2103: milioni 17 mila;

Capitolo 2104: milioni 15 mila;

Capitolo 2106: milioni 18 mila;

Capitolo 2107: milioni 4 mila;

Capitolo 7231: milioni 5 mila.

Conseguentemente aumentare gli stanziamenti dei seguenti capitoli e dell'importo a fianco di ciascuno indicato sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

Capitolo 2808: milioni 26 mila;

Capitolo 3001: milioni 25 mila;

Capitolo 8001: milioni 8 mila.

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

(Relatore: MONACI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella 2**)

La V Commissione,

esaminato lo stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988 e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

(Relatore: NOCI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero del bilancio
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella 4**)

La V Commissione,

esaminato lo stato di previsione
della spesa del Ministero del bilancio per
l'anno finanziario 1988 e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

(Relatore: VINCENZO RUSSO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella 18**)

La V Commissione,

esaminato lo stato di previsione
della spesa del Ministero delle partecipa-
zioni statali per l'anno finanziario 1988 e
le connesse parti del disegno di legge fi-
nanziaria,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: WILMO FERRARI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1988 (**Tabella 1**)

La VI Commissione,

esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1988 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

La Commissione prende atto che la manovra di bilancio per il 1988 è stata fortemente condizionata dalle sopravvenute difficoltà economico-finanziarie, attribuibili anche a fattori internazionali e dal conseguente pericolo di una rovinosa ripresa dell'inflazione;

che in conseguenza di tale situazione si è proceduto all'abbandono di provvedimenti fiscali rivolti a conseguire un riequilibrio fra imposizione diretta ed indiretta, da conseguire per il tramite di un inasprimento delle aliquote IVA, ed al rinvio del già presentato disegno di legge governativo di revisione dell'IRPEF, nella direzione del recupero del drenaggio fiscale.

La Commissione ritiene che questa manovra possa consentire quel rientro ulteriore del disavanzo pubblico e quel con-

trollo della dinamica dell'inflazione che sono state giustamente indicate come i presupposti per riprendere e concludere la necessaria revisione strutturale dei meccanismi impositivi nel senso della deindicizzazione dell'imposizione fiscale.

Prende atto altresì positivamente degli impegni assunti dal ministro delle finanze, nella sua replica in occasione dell'esame dei documenti di bilancio per il 1988, in merito a taluni interventi specifici, quali:

a) le modificazioni al campo di applicazione del regime ILOR nei confronti di particolari categorie di lavoratori autonomi;

b) l'adozione di provvedimenti rivolti a conseguire una omogeneizzazione del regime IVA nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli alimenti;

c) la revisione della disciplina fiscale dei carburanti anche in relazione al loro potenziale di inquinamento;

d) l'ulteriore affinamento e adeguamento ai nuovi standard di qualità della vita degli indici presunti di capacità contributiva.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: WILMO FERRARI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella 3**)

La VI Commissione,

esaminato lo stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1988 e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: LAURA FINCATO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno finanziario 1988 (Tabella n. 1/A)

La VII Commissione,

nell'esaminare il disegno di legge finanziaria per le parti concernenti la ricerca scientifica e la tabella 1/A del disegno di legge n. 2044, recante lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio con particolare riguardo al settore della ricerca scientifica, non può prescindere da un inquadramento degli stanziamenti in esso contenuti nell'ambito degli stanziamenti complessivi destinati all'intero comparto della ricerca stessa.

Va, infine, sottolineato che un carattere peculiare di questo settore è rap-

presentato non solo dalla polverizzazione delle risorse — si tenga conto che fondi destinati alla ricerca sono disseminati negli stati di previsione di ben 20 Ministeri —, ma anche dalla diversa metodologia di classifica di tali spese: si tengano ad esempio, presenti la differenze tra il sistema adoperato dalla Corte dei conti nella relazione al consuntivo dell'esercizio '86 ed altre classificazioni correnti.

La cifra esponenziale della tabella 1/A reca la somma di 1.280 miliardi. Per limitarsi alle tabelle più vicine — almeno dal punto di vista teleologico —, a questa

somma vanno aggiunti 580 miliardi stanziati sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, 290 miliardi per la ricerca applicata, contenuti in vari stati di previsione, 21 miliardi per ricerca sanitaria contenuti sul bilancio della Sanità e 95,2 miliardi contenuti nel bilancio della Difesa, per un totale di 2.266 miliardi.

Come si è detto or ora questi stanziamenti non esauriscono i fondi destinati alla ricerca: occorre infatti tener presente che, secondo elaborazioni del CNR su dati ISTAT, gli stanziamenti dell'esercizio 1987 ammontavano ad una cifra complessiva di 13.669 miliardi di cui 6.337 — pari al 46 per cento — destinati alla ricerca dell'amministrazione pubblica e 7.332 miliardi — pari al 53,6 per cento — destinati alla ricerca applicata nel settore imprenditoriale. Vi è ancora da notare che nell'ambito dello stanziamento destinato all'amministrazione pubblica soltanto il 16,4 per cento (pari a 2.246 miliardi) veniva riservato alla ricerca universitaria.

La rappresentanza di queste cifre non è mera, ma è preordinata alla illustrazione di una marcata carenza: il non incremento dei fondi destinati all'Università, che la legge definisce sede primaria della ricerca scientifica, comporta un affievolimento della cosiddetta ricerca di base, con nocumento conseguente della stessa ricerca applicata.

Queste considerazioni sono utili anche in vista del completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 413, con il quale si istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Positivo perciò, pur nell'ambito delle limitate risorse, deve essere considerato lo stanziamento di 50 miliardi contenuto nell'articolo 20 comma quarto del disegno di legge finanziaria destinato alla armonizzazione del sistema infrastrutturale della ricerca scientifica e al soddisfacimento di una esigenza vecchia, quale è la

costituzione dei consorzi tra Università e altre istituzioni di ricerca pubblica.

Altrettanto positivamente va considerato lo stanziamento triennale di 1.750 miliardi per il fondo speciale per la ricerca applicata, previsto dall'articolo 20 commi 2 e 3 della finanziaria. A questo proposito appare opportuno rilevare che si impone per il futuro un maggiore controllo sulla destinazione e sull'impiego di questi fondi e una verifica attenta, anche da parte del Parlamento, della « produttività degli stanziamenti ».

In funzione della diversa natura che già l'attuale comparto della Presidenza del Consiglio relativo alla ricerca ha e che in futuro dovrà avere il costituendo Ministero dell'università e della ricerca — si allude con evidenza alla funzione di coordinamento —, appaiono opportune le destinazioni contenute nelle Tabelle B e C allegate al disegno di legge finanziaria, relative allo stanziamento di un fondo annuo di 4,5 miliardi per l'avvio del nuovo Ministero e alla riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca.

Per i motivi sopra esposti,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

non senza aver sottolineato che, nei limiti delle compatibilità di bilancio, sarebbe opportuno prevedere un apposito stanziamento triennale per il problema della formazione dei ricercatori.

La VII Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

sui disegni di legge finanziaria e di bilancio (tabella 1/A - Stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri) per ciò che concerne il settore dell'informazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: BUONOCORE)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 7**)

La VII Commissione,

nell'esaminare il disegno di legge finanziaria e di bilancio (tabella 7) per le parti concernenti la pubblica istruzione per il 1988 ritiene non si possa prescindere da considerazioni preliminari relative all'intero comparto « istruzione e cultura », di cui alla sezione VI del bilancio dello Stato.

Orbene, lo stanziamento complessivo dell'intero settore ammonta a lire 43.823 miliardi dei quali 38.742 miliardi assorbiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Vanno fatte, a questo proposito, due notazioni:

a) l'incidenza percentuale della quota relativa al Ministero della pubblica istruzione sull'intero comparto « istruzione e cultura » è diminuita in questi ultimi anni di ben due punti, passando da una percentuale del 90 per cento dell'esercizio 1985 ad una percentuale dell'88,3 per cento dell'esercizio 1988;

b) dalla somma di 43.823 miliardi vanno enucleati 1.460 miliardi che rappresentano la somma retrocessa dal Mini-

stero della finanze — titolare dell'esazione — al Ministero delle poste, alla RAI, e all'Accademia di S. Cecilia per il canone di abbonamento alla radio e alla televisione.

L'insufficienza degli stanziamenti in un Paese come l'Italia in cui la domanda formativa è sicuramente in crescita serve da premessa per giustificare una serie di modifiche, di cui si chiede l'introduzione soprattutto nella prospettiva del bilancio pluriennale.

Ed infatti lo sforzo che occorre fare in vista di un obiettivo di sempre miglior qualificazione del sistema scolastico formativo, inteso nell'accezione più lata del termine, è quello di portare a compimento o, in alcuni casi di introdurre ex novo, quelle riforme da tutti auspiccate ed attese.

Non v'è dubbio alcuno che il bilancio della pubblica istruzione ha, fra i bilanci degli altri dicasteri, un non invidiabile primato: quello di avere la maggiore percentuale di « spesa di parte corrente » e la minore incidenza di « spese in conto capitale ». A fronte di una percentuale media — concernente gli altri dicasteri — dell'83 per cento delle spese di parte corrente sta una percentuale del Ministero della pubblica istruzione pari al 96,9 per cento e a fronte di una percentuale media del 17 per cento per le spese in conto capitale sta una percentuale del Ministero della pubblica istruzione pari al 3,1 per cento.

Già la mera contemplazione di questo dato denota la rigidità di un bilancio che dovrebbe, invece consentire interventi rapidi e flessibili. Se poi si aggiunge che della spesa di parte corrente il 91 per cento è assorbito dalle spese del personale (60 per cento dell'intero comparto statale) si avrà un quadro completo e assai eloquente della situazione.

Occorre, in terzo luogo sottolineare che l'aumento di oltre 6.000 miliardi rispetto alla cifra finale del bilancio assestato relativo all'esercizio decorso è pressoché totalmente assorbito dalla necessità di adempimento di norme contenute nei

contratti collettivi e dei conseguenti « oneri inderogabili »: lo stesso Ministro della pubblica istruzione ha messo in guardia dall'enfatizzare questo « gonfiamento » ed ha lamentato l'insufficienza delle previsioni di spesa.

Tutto ciò significa che se per l'esercizio 1988 — definito dal Ministro anno di transizione — ci si potrà limitare alla rappresentazione di esigenze urgenti e minimali, facendosi carico della difficile situazione economica del Paese e delle conseguenti compatibilità di bilancio dello Stato, altrettanto non potrà avvenire per le previsioni triennali, a meno che non si voglia mettere in conto l'immobilità del sistema scolastico e il conseguente, inevitabile degrado di esso.

Occorre allora convenire sul perseguimento di un obiettivo che lo stesso Ministro ha indicato come indefettibile: quello, cioè, di un salto qualitativo della spesa per l'istruzione, da considerarsi, senza ombra di dubbio, come il primo e più importante investimento produttivo di un Paese progredito.

Conseguente a questo obiettivo è il mezzo del finanziamento degli strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi finali, che qui di seguito si elencano senza la pretesa di esaurire l'indicazione e con l'unico scopo di rappresentare quelli più urgenti:

1) la riforma della struttura del Ministero, da tutti considerata elefantica, tanto più ove si consideri che la prospettiva della autonomia, indicata come un obiettivo di non lungo periodo, esige una lenta trasformazione del Ministero verso funzioni e traguardi di coordinamento;

2) l'accelerazione del processo di informatizzazione. Se è vero che un risultato di notevole significatività è stato raggiunto con l'entrata in funzione del centro di Monteporzio Catone, che ha permesso l'allacciamento del Ministero con i provveditorati agli studi, è altrettanto incontestabile che occorre completare al più presto la rete, allo scopo di adeguare il funzionamento del Ministero alle esigenze del progresso tecnologico. Non si dimentichi, infatti, che è già avanzato in

altri comparti un processo di telematizzazione che dovrà interessare anche il mondo della scuola;

3) la formazione e l'aggiornamento dei docenti. Non è fuori luogo rimarcare la distinzione fra i due concetti: ambedue attività da considerarsi ormai indispensabili e permanenti, la formazione richiede interventi anche di ordine strutturale, per coinvolgere stabilmente l'Università nel relativo processo, con particolare riguardo alle metodologie didattiche. Altrettanto indispensabile appare l'aggiornamento, che taluno ha definito formazione in servizio, per ragioni che tutti conoscono e che non occorre in questa sede ricordare;

4) la prosecuzione dell'attività attuativa dei nuovi programmi della scuola elementare;

5) l'ammodernamento delle attrezzature delle scuole secondarie superiori, con particolare riguardo a quelle operanti nel settore dell'istruzione tecnica;

6) l'adeguamento delle strutture edilizie. Ed in relazione a questo punto occorre fare due notazioni particolari: a) il relativo piano deve essere preceduto, sulla scorta di autorevoli suggerimenti, da un'indagine sulla evoluzione demografica della popolazione italiana nelle diverse regioni, ripartita per classi di età, allo scopo di evitare il perpetuarsi di errori passati. Tenuto conto che oggi è possibile calcolare tale evoluzione avvalendosi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica è, altresì, necessario porre il massimo dell'attenzione agli squilibri territoriali esistenti fra il Nord e il Centro-Sud); b) occorre snellire le procedure burocratiche, attualmente assai farraginose, ad evitare che un programma edilizio impostato oggi trovi la sua realizzazione fra sei o sette anni, calcolando il tempo medio che, nel settore, attualmente passa fra l'ideazione e l'attuazione finale.

Un discorso a parte merita in questo quadro l'Università. Il dato peculiare è costituito da un fatto nuovo: vale a dire dalla presentazione al Senato del disegno di legge n. 413 recante l'istituzione del

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Se è vero che questa circostanza deve indurre ad evitare possibili conflitti di competenza, è anche incontestabile riconoscere che, nelle more della approvazione, il settore universitario non può essere lasciato in una sorta di limbo.

Molte sarebbero le esigenze da prospettare in questa sede: fra tutte spicca per urgenza quella del riequilibrio del sistema universitario e dello strumento previsto dalla legge per raggiungere tale obiettivo. Si allude, con evidenza, al piano quadriennale — previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1908 e, in parte dalla legge n. 590 del 1982 —, il cui varo non può più essere dilazionato.

L'attuazione del piano quadriennale è obiettivo che richiede risorse adeguate, per evitare che anziché favorire lo sviluppo, esso contribuisca ad aggiungere squilibri e frustrazioni.

Ed è questa la ragione per cui occorre prevedere nel triennio stanziamenti adeguati per realizzare un adempimento « dovuto ».

Una seconda esigenza va rappresentata, anche in prospettiva del raggiungimento dell'autonomia da parte delle singole sedi: ed è quella di un aumento, sia pure non corposo, del contributo di funzionamento delle Università. Si tenga conto che l'attuazione del piano edilizio ha comportato una crescita significativa delle superfici da mantenere.

Dal complesso delle precedenti osservazioni si ricava con sufficiente chiarezza il succo di esse: il problema scolastico deve essere assunto come problema centrale nella vita dello Stato. Ecco perché si chiede una adeguata considerazione delle esigenze rappresentate, soprattutto nel disegno di legge finanziaria e nel bilancio triennale.

Per le ragioni innanzi esposte,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

sui disegni di legge 2044/7 e 2043, auspicando del pari che vengano accolte le seguenti proposte di modifica:

Al disegno di legge 2044 tabella 7 al capitolo 1431: « Aumentare lo stanziamento di competenza e cassa » per l'importo di 5 miliardi.

Al disegno di legge 2044 tabella 7 richiamata, al capitolo 8551: « Spese per la ricerca scientifica », elevare le dotazioni di lire 16 miliardi per competenza e cassa.

Al disegno di legge 2043, aggiungere all'articolo 34 il seguente comma:

Per assicurare uno sviluppo equilibrato del sistema universitario nazionale, in attuazione del piano quadriennale, di cui alla legge 590 del 1982, è autorizzato un ulteriore finanziamento di lire 200 miliardi per l'anno 1988 e di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Al disegno di legge 2043, articolo 34, comma 2 dopo le parole: « con esclusione » aggiungere le parole: « delle Università ».

Al disegno di legge 2043, alla tabella B, aggiungere la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione » con la voce: « Fondo nazionale per l'esame dello stato della scuola secondaria di primo grado, per la piena e generalizzata attuazione della riforma dei suoi programmi (decreto mini-

steriale del 9 dicembre 1979), per l'organizzazione di un aggiornamento mirato dei docenti, per la predisposizione e messa in atto di controllo e verifiche relativi al raggiungimento degli obiettivi formativi che i programmi di questa scuola propongono » con i seguenti importi: « 1988: 30.000; 1989: 80.000; 1990: 90.000 ».

Al disegno di legge 2043, al comma 6 tabella B, aggiungere la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione » con la voce: « Fondo poliennale per l'aggiornamento del personale docente » con i seguenti importi: « 1988: 100 miliardi; 1989: 200 miliardi; 1990: 200 miliardi ».

Al disegno di legge 2043, al comma 6 della tabella B, aggiungere la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione » con la voce: « Riforma della scuola secondaria ed elevazione dell'obbligo scolastico » con i seguenti stanziamenti: « 1988: 25 miliardi; 1989: 50 miliardi; 1990: 50 miliardi ».

Al disegno di legge 2043, al comma 6 tabella B, aggiungere la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione » con la voce: « Riforma degli ordinamenti delle scuole elementari e avvio dei nuovi programmi » con i seguenti stanziamenti: « 1988: 25 miliardi; 1989: 50 miliardi; 1990: 50 miliardi ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: LAURA FINCATO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 20**)

La VII Commissione,

esaminati i disegni di legge finanziaria e di bilancio (disegno di legge 2043 e 2044/20) per le parti concernenti lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per la parte relativa allo sport e allo spettacolo,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

e formula le seguenti proposte di modifica al disegno di legge 2043:

Al disegno di legge 2043 all'articolo 20 aggiungere il seguente comma: Al Fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988.

Al disegno di legge 2043 Tabella C Ministero del turismo e dello spettacolo aggiungere la voce: Finanziamento degli "itinerari sportivi" per il 1990: lire 10 miliardi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza, istruzione)

(Relatore: LAURA FINCATO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 21**)

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1988 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, sottolinea che il proprio parere è ancorato ad un giudizio di fondo che denuncia una concorrenza troppo limitata al bilancio dello Stato della spesa del Ministero interessato ed indica come lo 0,23 per il Ministero dei beni culturali (1000.31 milioni per la competenza) sia dimostrazione di una pericolosa inversione di tendenza; analogamente per il 1988 l'incidenza del Ministero dei beni culturali, sul PIL è dello 0,10 per cento con una interruzione della recente tendenza ad un in-

cremento percentuale. La Commissione VII che ha esaminato le proposte relative alla tabella 21 così come pervenuta dal Senato ha condannato all'unanimità l'operazione di ridimensionamento subita dal bilancio dei beni culturali e ambientali. La decurtazione rispetto al disegno di legge finanziaria — ascritto a necessità generali che hanno portato alla riscrittura della finanziaria — nel settore dei beni culturali e ambientali è incomprensibile quando, da parte di tutte le forze politiche, oltre che da quelle culturali imprenditoriali e sociali, vi è costante attenzione e sottolineatura della necessità di conservazione, di corretta fruizione e di valorizzazione di un patrimonio unico al

mondo. Per tali giuste motivazioni alcuni emendamenti fondamentali possono riportare dignità a un bilancio che pur abbisognerebbe di ulteriori integrazioni. In base al lavoro di correzione svolto dalla Commissione e subordinatamente al buon esito degli emendamenti la Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

e formula le seguenti proposte di modifica:

Al disegno di legge 2043 all'articolo 23 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

« Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di 745 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto-legge medesimo e il termine di cui al primo comma dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 1 alla tabella C, sostituire l'intera rubrica: Ministero dei beni culturali e ambientali con la seguente: Rubrica Ministero beni culturali e ambientali: Restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale: 1988-1989: lire 910 miliardi; 1990: lire 1.065 miliardi.

All'articolo 23, 18° comma, le parole: lire 2.000 miliardi sono sostituite con le parole: lire 1.970 miliardi; al 19° comma le parole: lire 900 miliardi sono sostituite con le parole: 870 miliardi e le parole: 390 miliardi » sono sostituite con le parole: « 360 miliardi ».

Sono soppresse le parole: ... con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

Conseguentemente al comma 6, nella tabella C alla rubrica: Ministero per i beni culturali ed ambientali, aggiungere la voce: Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri del barocco della Sicilia sud-orientale (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e del barocco leccese, con i seguenti importi: per il 1988 lire 30.000 milioni; per il 1989 lire 20.000 milioni; per il 1990 lire 20.000 milioni.

La VII Commissione ha approvato altresì i seguenti emendamenti compensativi:

Al disegno di legge 2044 tabella 21 è istituito, nella rubrica 1, il seguente capitolo: Spese di missione connesse alla ricerca e al ritrovamento di oggetti di interesse storico, artistico e archeologico, nonché premi e rimborsi a quanti forniscano indicazioni in proposito: competenza 402.500, cassa 402.200.

Conseguentemente i capitoli 1534, 2035, 3035 e 2115 sono ridotti rispettivamente di: 50, 250, 100 e 2,5 milioni.

Al disegno di legge 2044 lo stanziamento di cui al capitolo 1606 della tabella 21 è aumentato di lire: 150.000.000 con contestuale riduzione al capitolo 2035 della stessa tabella.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

(Relatore: CERUTTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 9**)

La VIII Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

sulla tabella n. 9, sulle parti di altre tabelle di propria competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Ha approvato inoltre i seguenti emendamenti:

Alla tabella C, alla rubrica Ministero dell'ambiente la voce « Parchi... » è aumentata di lire 100, 145, e 185 miliardi nel triennio, con corrispondente variazione in diminuzione della voce « Promozione della qualità dell'ambiente ».

All'articolo 23, comma 26, sostituire la parola: costruzione con le seguenti: e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione.

Alla tabella C, Amministrazioni diverse, alla voce « Difesa del suolo », sopprimere le parole: ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno.

All'articolo 23, comma 2, le parole: si presumono sono sostituite dalla seguente: sono la parola: temporaneamente è soppressa e, dopo la parola: percentuale sono aggiunte le seguenti: non inferiori al 5 per

cento; *conseguentemente il comma 3 è soppresso.*

All'articolo 23, il comma 22 è così sostituito:

« Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con la propria disponibilità e alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministero del tesoro del 10 febbraio 1987, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. I commi 1 e 5 della predetta legge n. 891 sono così riformulati:

1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

5. I mutui possono essere richiesti in nome e per conto di propri associati in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

All'articolo 23, comma 22, è aggiunto il seguente:

22-bis. All'articolo 1, comma 2 della legge n. 891 del 1986, lettera a) sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo. All'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento; al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2,5 volte con le seguenti: 3 volte; alla lettera c) sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 80 milioni; al comma 4, sostituire le parole: prima del

termine dell'ammortamento con le seguenti: prima dell'ammortamento dei tre quinti.

Sono state altresì approvate le seguenti proposte di modifica:

Alla tabella C, sotto la rubrica: Ministero del tesoro, aggiungere la voce: Piano per il recupero ambientale e territoriale delle aree interessate dall'abusivismo edilizio: anticipazione di un programma quinquennale, con i seguenti importi: 1988: 1.000; 1989: 1.000; 1990: 1.000.

Conseguentemente, alla rubrica Amministrazioni diverse ridurre di pari importi, la voce: Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture.

Alla tabella C, inserire la seguente voce alla rubrica: Amministrazioni diverse:

Interventi di edilizia universitaria: 1988: 50; 1989: 150; 1990: 200.

Conseguentemente, alla rubrica Ministero dei Lavori Pubblici ridurre di pari importi, la voce: Piano decennale di viabilità.

All'articolo 32, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Ai fini di consentire la continuità dei programmi di edilizia residenziale è previsto uno stanziamento di 4.600 miliardi per un programma biennale ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1988-1989;

b) i rientri e le altre entrate previste dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) l'apporto dallo Stato di 600 miliardi di lire a decorrere dall'anno 1988. Per l'anno 1988 lo stanziamento è determinato in 200 miliardi di lire.

3. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata, per il biennio 1988-1989, l'assegnazione di 4.000 miliardi di lire agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed urbano.

4. Per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato il limite di impegno di 200 miliardi di lire per il 1988, di 400 miliardi di lire per il 1989, a favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi. Nell'ambito di tale disponibilità una quota di lire 100 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 della legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni ed il Comitato esecutivo del CER sono autorizzati a programmare con appositi provvedimenti l'impegno per l'intera somma loro attribuita per il biennio 1988-1989.

Conseguentemente all'articolo 1, tabella C, sotto la rubrica: Ministero del tesoro, ridurre nel modo seguente la voce: Anticipazione del nuovo programma decennale di

edilizia residenziale pubblica: 1988: 100.000; 1989: 100.000; 1990: 800.000.

All'articolo 23 aggiungere il seguente:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, in deroga ad ogni disposizione, mutui a comuni, nella misura massima del 50 per cento dell'importo necessario, destinati al pagamento di indennità di esproprio, anche pregresse, di aree per opere pubbliche ed edilizia economica e popolare, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, valutato in lire 80, 70, e 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Conseguentemente ridurre di pari importi alla tabella C, rubrica Ministero dei Lavori Pubblici la voce Piano decennale di grande viabilità.

All'articolo 23, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, è autorizzato per l'esercizio 1988 l'onere di 3 miliardi, per far fronte alle spese stabilite nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: CERUTTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 22**)

La VIII Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

sulla tabella n. 22, e sulle connesse parti
del disegno di legge finanziaria.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: LUCCHESI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 10**)

La IX Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e le parti connesse
del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) *Aeroporti e traffico aereo.*

Pur ritenendo apprezzabili gli impegni finora assunti per il miglioramento dei due scali principali (Roma e Milano), si ritiene che gli stessi debbano essere ulteriormente incrementati; sarebbe auspicabile, per altro, che anche in vista dei campionati mondiali del 1990, e considerata l'impossibilità di accrescere in tempi brevi le potenzialità dello scalo di Fiumicino, venisse recuperato l'ipotizzato stanziamento iniziale di 90 miliardi per le città sedi della manifestazione, e che

fossero inoltre predisposte le condizioni di base per la realizzazione di un terzo scalo a grande vocazione per i traffici internazionali.

Si impone l'esigenza di un serio recupero al potere politico (Governo e Parlamento) della capacità decisionale specialmente per quanto attiene alle relazioni internazionali (si veda la delicata materia dei diritti di transito), restituendo alla compagnia di bandiera il ruolo suo proprio.

Del pari si impone un sollecito potenziamento di Civilavia in termini di personale e mezzi, anche al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza per il traffico aereo.

Anche in considerazione di quanto sopra una indagine conoscitiva sulle infrastrutture del settore aereo, sulla compagnia di bandiera, sui problemi relativi ai rapporti internazionali nel settore e sullo sviluppo dei collegamenti di terzo livello potrebbe fornire al Parlamento i necessari elementi di valutazione.

2) *Ferrovie e metropolitane.*

Ritenendo obiettivo assolutamente prioritario quello di un riequilibrio fra i vari modi di trasporto in favore della ferrovia e del cabotaggio, per quanto concerne le ferrovie dello Stato sarebbe necessario introdurre, rispetto al testo deliberato dal Senato, correttivi finalizzati a completare i programmi, a realizzare l'adeguamento delle direttive comunitarie, a consentire forme di esodo agevolato e di passaggio del personale esuberante ad altre strutture pubbliche.

Relativamente ai progetti sulle linee ad alta velocità è necessario privilegiare gli assi longitudinali Milano-Pescara-Lecce ed Otranto e Milano-Roma-Napoli-Battipaglia e Reggio Calabria, nonché la relazione tirrenica Torino-Roma, assicurando finanziamenti e rimuovendo ogni motivo di ritardo, che non agevola l'obiettivo primario del riequilibrio nord-sud del si-

stema ferroviario e di cui la dorsale Caserta-Foggia è elemento essenziale. Occorre inoltre eliminare definitivamente anacronistiche ipotesi di stazioni di testa, proprio in un momento in cui prendono consistenza programmi di collegamenti metropolitani passanti. Accanto a tali progetti va accentuata anche l'attenzione per le altre relazioni come la Pontremolese, al fine di realizzare una complessiva razionalizzazione del sistema ferroviario mantenendogli le caratteristiche essenziali di pubblico servizio. Del pari va posta attenzione al decisivo miglioramento delle relazioni ferroviarie interne alle regioni Sicilia e Sardegna.

Per i finanziamenti alle linee metropolitane occorre tradurre in norme del disegno di legge finanziaria le previsioni contenute nella allegata tabella C. In tema di ferrovie concesse si rende opportuno un finanziamento per le ferrovie nord-Milano, finalizzato al collegamento fra lo scalo aeroportuale della Malpensa e il capoluogo.

3) *Riforma del Ministero dei trasporti.*

Anche in riferimento al dibattito svoltosi in Commissione, alle necessità di proporre alcuni correttivi rispetto alla normativa presente ed ad assicurare un efficace momento di coordinamento e di indirizzo, si impone una urgente iniziativa finalizzata a riformare il Ministero dei trasporti.

4) *Collegamenti con il nord Europa.*

Va posta in termini concreti l'esigenza di realizzare una seconda galleria ferroviaria del Brennero, posto che l'attuale linea non è più in grado di sostenere il traffico merci che in essa è avviato, e che si impone, anche per ragioni di natura internazionale, un consistente spostamento di traffici merci verso il nord Europa dalla strada alla ferrovia.

La Commissione pertanto propone:

All'articolo 18, dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12-bis. Anche in previsione delle scadenze sportive dell'anno 1990 è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per interventi sulle strutture aeroportuali, il cui potenziamento sia ritenuto necessario per il predetto avvenimento sportivo. Pertanto è incrementato di tale importo il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

All'articolo 18, dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Per la copertura degli obblighi di servizio pubblico dell'Ente ferrovie dello Stato è stanziata per l'anno 1988 la somma di lire 687 miliardi.

All'articolo 18, dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Per la progettazione e la realizzazione delle tratte di rete metropolitane prioritarie all'interno dei sistemi urbani di Torino, Genova, Firenze, Bologna, Palermo e Catania, la dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1988-1992 con l'ulteriore complessiva assegnazione di lire 500 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata specificamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale e interessi derivanti dallo Stato. I contributi sono erogati alle amministrazioni con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche sui costi e benefici e dai relativi piani finan-

ziari. Al fondo affluiscono le somme di lire 80 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.

All'articolo 18, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

17-bis. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1988.

All'articolo 18, è aggiunto in fine il seguente comma:

23. Per le metropolitane leggere sono stanziati 500 miliardi di lire.

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: aziende di trasporto pubbliche e private sono aggiunte le seguenti: tenuto conto delle primarie esigenze nelle aree metropolitane individuate dal Piano Generale dei Trasporti. Inoltre l'importo di 4.643 miliardi è sostituito con il seguente: 5.100 miliardi.

All'articolo 18, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 250 miliardi per il 1988 e 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento di mutui garan-

titi dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per i finanziamenti degli oneri per rinnovi e miglioramenti, e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno 1988 per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, punto 3, della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui al presente comma si applicano le norme degli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive loro modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente formula un programma dettagliato che, sulla base della analitica descrizione degli investimenti previsti dalle leggi di autorizzazione di spesa successive all'anno 1980, e sulla base degli investimenti eseguiti indichi le opere da realizzare con priorità nel triennio 1988-1990, gli impegni in relazione ad essa assunte, i tempi specifici di completamento e la modulazione della relativa spesa. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata alla approvazione del programma da parte del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

All'articolo 18, comma 11, sostituire le parole: 4 punti, con le seguenti: 8 punti, e le parole: 28 miliardi con le seguenti: 56 miliardi.

All'articolo 18, il comma 12 è sostituito dal seguente:

12. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, nonché per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e 30 miliardi per l'anno

1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della società dello Stretto di Messina.

All'articolo 34, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

16-bis. Le previsioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano altresì all'Ente delle Ferrovie dello Stato.

Al fondo speciale di parte corrente, tabella B, sotto la rubrica: Ministero dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Onere per l'esodo agevolato di personale dell'Ente Ferrovie dello Stato, con i seguenti importi: 1988: 260 miliardi; 1989: 260 miliardi; 1990: 260 miliardi.

Nel fondo speciale di parte corrente, tabella B, alla rubrica: Ministero dei trasporti aggiungere la voce: Costituzione del finanziamento CIPET, con i seguenti importi: 1988: 5.000; 1989: 5.000; 1990: 5.000.

Nel fondo speciale di parte corrente, tabella B alla rubrica: Ministero dei trasporti aggiungere la voce: Interventi a favore dell'autotrasporto merci per la riqualificazione ed il rinnovo del parco circolante; lo sviluppo dell'associazionismo economico tra le imprese; i servizi alle imprese; l'innovazione tecnologica nel settore, con i seguenti importi: 1988: 50.000; 1989: 150.000; 1990: 150.000.

Al fondo speciale di parte corrente, tabella B, sotto la rubrica: Ministero dei trasporti, aggiungere la voce: Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato, con i seguenti importi: 1988: 260.000; 1989: 260.000; 1990: 260.000.

Al fondo speciale di parte corrente, tabella B, alla rubrica: Ministero dei trasporti, aggiungere la voce: Piano nazionale degli aeroporti nazionali e internazionali, con i seguenti importi: 1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000.

Al fondo speciale di parte corrente, tabella B, alla rubrica: Ministero dei trasporti, aggiungere la voce: Piano poliennale della idrovia Padano-Veneta con i seguenti importi: 1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 150.000.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: DUTTO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero delle poste
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 11**)

La IX Commissione,
esaminato lo stato di previsione del
Ministero delle poste e telecomunicazioni
e le connesse parti del disegno di legge
finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti considerazioni:

Il bilancio, per quanto attiene sia la
gestione del Ministero delle poste sia
quella dell'amministrazione delle poste e

telegrafi e dell'azienda di Stato per i ser-
vizi telefonici conferma una tendenza po-
sitiva orientata a contenere i costi ed a
potenziare i servizi.

In particolare per quanto riguarda le
aziende dipendenti dal Ministero risulta
evidente che gli sforzi per migliorare il
rapporto tra entrate ed uscite, ha pro-
dotto già qualche risultato di rilievo. Per
l'amministrazione del disavanzo conferma
la tendenza già perseguita negli anni
1985, 1986 e 1987.

La Commissione rileva che un'ulte-
riore e più drastico ridimensionamento
del deficit si potrebbe ottenere se si im-

putasse alle amministrazioni competenti l'onere improprio gravante sull'amministrazione delle poste e derivante da riduzioni o agevolazioni tariffarie previste dal codice postale, e in particolare quelle per il sostegno all'editoria, che dovrebbero far capo alla Presidenza del Consiglio.

L'amministrazione ha mostrato sensibilità per l'esigenza di un incremento della produttività globale mirante ad ottimizzare l'intero sistema.

Per indirizzare le scelte programmatiche per il futuro si richiede la presentazione a tempi brevi di un piano quinquennale di sviluppo dei servizi postali, evitando i residui passivi, razionalizzando l'uso delle risorse economiche, valorizzando le capacità del personale ed una contenuta ed equilibrata politica tariffaria.

Restano problemi derivanti da un'evidente sperequazione nella dislocazione territoriale della forza lavoro ed anche squilibri negli organici relativi alle varie categorie del personale, con una sensibile carenza di portalettere. Questa situazione crea difficoltà alla celerità della consegna.

La Commissione ritiene che un rafforzamento dell'organico dei portalettere potrebbe essere perseguito utilmente in presenza di corrispondenti iniziative che blocchino il frequente trasferimento di questo personale ad altri servizi. Più in generale la Commissione richiede un ammodernamento dei criteri che hanno ispirato finora il dimensionamento del fabbisogno del personale e degli organici. Richiede inoltre la rapida approvazione di un piano di riorganizzazione del personale che riveda la distribuzione territoriale e la collocazione funzionale all'interno dei vari servizi territoriali. Considerato inoltre che il periodo di validità della gradualità di alcuni concorsi relativi a personale del quale vi è immediata necessità è già scaduto, se ne auspica la proroga di un anno, per fare fronte alle effettive esigenze numeriche e territoriali.

Per quanto riguarda l'azienda di Stato per i servizi telefonici si mette in rilievo il riconfermato aumento dell'avanzo, che ammonta a 319 miliardi per il 1988. La

Commissione rileva comunque l'urgenza di una scelta di fondo sul destino dell'azienda, che dovrebbe essere collocata nel più ampio disegno di un riassetto normativo del settore già lungamente discusso nella IX legislatura.

Altrettanto importante appare l'esigenza di rivedere e riformare la funzione del Ministero: vigilanza e coordinamento su APT e ASST, vigilanza sulle concessionarie, elaborazione dei piani pluriennali e non delegati agli enti controllati.

La Commissione ritiene altresì prioritario: definire in modo più adeguato il rapporto tra la finanziaria STET, che opera nel campo delle telecomunicazioni e l'IRI, nonché le competenze in merito dei dicasteri interessati; una politica di migliore coordinamento tra i Ministeri delle poste e telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e, dell'industria al fine di orientare l'iniziativa e la produzione pubblica e privata nel comparto; — il potenziamento della telefonia di base nelle principali aree metropolitane e nelle aree meno servite del Mezzogiorno; — la modifica degli investimenti previsti dalla legge n. 39/82 puntando all'innovazione tecnologica.

La Commissione infine decide di proporre un emendamento che permetta di reintrodurre nella Finanziaria lo strumento per l'attuazione del Piano aggiuntivo di investimenti straordinari (Piano Europa) nella telefonia di base, deliberato il 28 maggio 1987 dal CIPE. Detto Piano è finalizzato — nel quinquennio 1988-1992 — ad un rapido allineamento dello standard dei servizi italiani a quello vigente nei maggiori Paesi europei attraverso il potenziamento e l'ammodernamento della rete, la drastica riduzione dei tempi di allaccio e riparazione, l'impulso allo sviluppo dei servizi avanzati.

Si propone pertanto di inserire nella legge finanziaria 1988 un emendamento che permetta di finalizzare al piano aggiuntivo delle telecomunicazioni i fondi stanziati nella Tabella C - Amministrazioni diverse - nella misura di 52 miliardi per il 1989 e di 104 miliardi per il 1990.

Il che consente di formulare il seguente emendamento, da trasmettere alla Commissione bilancio:

« *Nell'articolo 18, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:*

22-bis. A fronte degli investimenti previsti per il piano di sviluppo del settore delle telecomunicazioni, aggiornato secondo le indicazioni della delibera CIPE del 28 maggio 1987, l'Azienda di Stato e le Società concessionarie possono usufruire di contributi in conto interessi nella misura di lire 52 miliardi per l'anno 1989 e di lire 104 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1989 ».

Dovrebbe essere reso esplicito che è esclusa ogni utilizzazione dei fondi per la gestione corrente.

La Commissione infine richiama il Ministro delle poste e il Governo al dovere di presentare in Parlamento il disegno di legge di regolamentazione del sistema audiovisivo misto per riportare principi di diritto in un settore ormai da tempo lasciato a se stesso.

La Commissione ha altresì approvato le seguenti proposte di modifica:

All'articolo 18, comma 6, lettera b), dopo le parole: stabilimenti postali, sono inserite le seguenti: anche se non patrimo-

niali, non idonei sotto il profilo dell'igiene e del lavoro.

All'articolo 18, comma 6, aggiungere le seguenti lettere:

c) da lire 592 miliardi a lire 492 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete, del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

d) da lire 218 miliardi a lire 318 miliardi per il completamento della automazione dei servizi amministrativi contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di banco posta, nel quadro di un piano di informatizzazione da approvare entro il 30 giugno del 1988, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e da attuare entro il 1990.

All'articolo 18, comma 19, è sostituito dal seguente:

18. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovrà conseguire il pareggio di bilancio, al netto degli oneri impropri, nel termine di sette anni dalla data di approvazione della presente legge, a tal fine la legge finanziaria stabilisce, a decorrere dal 1989, l'entità della riduzione annuale dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: SANGUINETI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno finanziario 1988 (Tabella n. 17)

La IX Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della marina mercantile e le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

per la cantieristica i documenti finanziari si limitano ad indicare un impegno di spesa di 930 miliardi in tre anni, senza nessuna indicazione inerente la ne-

cessità che esaurita la fase dei « consistenti » aiuti finanziari consentiti dalla V direttiva si passi ad una politica di « mercato » nell'ambito europeo come indicato dalla VI direttiva.

Per la pesca marittima gli 80 miliardi previsti nel triennio appaiono inferiori alle esigenze del settore, ma altrettanto insufficienti appaiono le indicazioni per una politica di prospettiva con particolare riguardo al fermo biologico, anche alla luce del dibattito che su questo problema si è sviluppato recentemente in Parlamento. Si propone di rendere obbligatorio e regolamentato il fermo pesca per il riposo biologico e di mettere a

disposizione le adeguate risorse finanziarie. Si invita il ministro a promuovere l'adozione di provvedimenti conseguenti alla effettiva obbligatorietà del fermo pesca con la garanzia che lo stesso venga rispettato in modo assoluto nello specchio d'acqua indicato. Si chiede altresì di mettere a disposizione le adeguate risorse finanziarie.

Per la difesa del mare dall'inquinamento l'impegno finanziario dovrebbe essere superiore onde evitare un aggravamento della situazione. La mancanza di indicazioni, nella relazione del Ministero, con riguardo alle osservazioni della Corte dei conti e delle iniziative parlamentari riferite agli appalti assegnati per la pulizia del mare è stata in parte superata dalle dichiarazioni del ministro in sede di replica, anche se si riconferma l'invito al ministro ad operare in modo che si proceda per appalti e non per trattative private e dirette. Per quanto riguarda il problema della flotta di bandiera appare che ancora una volta si riproponga una politica assistenziale mancando adeguate iniziative e proposte in coerenza con il dibattito che da tempo si è sviluppato in questa Commissione. In particolare si rivela che per quanto riguarda gli aiuti finanziari alla flotta di bandiera privata si ha una sensazione che le valutazioni economiche rispondano più ad interessi armatoriali che non ad una politica di effettivo rilancio del trasporto marittimo.

La Commissione Trasporti invita la Commissione Bilancio ad individuare la copertura finanziaria in relazione agli emendamenti approvati per una efficace politica di cabotaggio.

Il parere favorevole è anche espresso in relazione all'impiego del ministro afferente la rideterminazione dei criteri per assegnazione dei contributi previsti in favore dell'armamento minore.

La Commissione pertanto propone:

All'articolo 20 dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

23-bis. È costituito un fondo per il cabotaggio, con uno stanziamento di 60

miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

All'articolo 23, dopo il comma 28, è aggiunto il seguente:

28-bis. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative della Capitaneria di Porto e degli altri Uffici periferici della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988/90 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.

Nel Fondo speciale di conto capitale, Tabella C alla rubrica: Ministero della marina mercantile aggiungere la voce: Sostegno per il riposo biologico attraverso il fermo temporaneo o definitivo di pesca, con i seguenti importi: 1988 - 80.000; 1989 - 50.000; 1990 - 50.000.

Nel Fondo speciale di conto capitale, Tabella C alla rubrica: Ministero della marina mercantile aggiungere la voce: Rilancio del trasporto cabotifero secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti, con i seguenti importi: 1988 - 60.000; 1989 - 60.000; 1990 - 60.000.

Nel Fondo speciale di conto capitale, Tabella C alla rubrica: Ministero della marina mercantile aggiungere la voce: Fondo per la ricerca applicata nel settore delle costruzioni e della propulsione navale (legge n. 259 del 1976 e legge n. 122 del 1985), con i seguenti importi: 1988 - 15.000; 1989 - 15.000.

All'articolo 20, comma 22, dopo le parole: di concerto con il Ministro del tesoro inserire: con il rispetto delle norme di cui alla legge n. 64 del 1986 sulla riserva del 40 per cento alle industrie nelle aree del Mezzogiorno.

Alla tabella 17 del disegno di legge di bilancio, stato di previsione del Ministero della marina mercantile, al capitolo 2553 (spese relative all'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi) le parole: per memoria, sono sostituite dai seguenti importi: competenza: 10 miliardi; cassa: 10 miliardi.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: PIERLUIGI CASTAGNETTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno finanziario 1988 (Tabella n. 14)

La X Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (tabella 14) per il 1988 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

precisato che l'assegnazione ad altra Commissione dell'esame della tabella e dell'articolato relativi alle partecipazioni statali non ha consentito una organica valutazione della strategia complessiva della politica industriale del Governo;

ritenuto di condividere gli obiettivi di fondo della manovra governativa e, in particolare, quelli del contenimento del

tasso inflazionistico; del contenimento e della progressiva riduzione del disavanzo pubblico; della proiezione dell'economia italiana all'appuntamento comunitario del 1992; della riproposizione della centralità dei temi dell'occupazione e del Mezzogiorno;

ritenuto altresì che, sia pure all'interno di un contesto di obiettivi largo e condiviso, il volume complessivo dei finanziamenti riservati ai settori produttori sia eccessivamente contratto e che, pertanto, quantunque entro i limiti generali della manovra, sia auspicabile una integrazione selezionata e finalizzata di questa previsione finanziaria;

atteso che, in tale ottica, debbano essere migliorate in particolare, le proposte riguardanti — direttamente o indirettamente — il sistema delle p.m.i., industriali, artigianali commerciali e cooperative, al fine di consentire alle stesse una più puntuale acquisizione ed elaborazione delle informazioni, un più facile accesso al credito, un tempestivo adeguamento del proprio patrimonio tecnologico, una maggiore capacità di penetrazione dei mercati stranieri;

rilevata l'esigenza di provvedere urgentemente ad una legislazione capace di accelerare il processo di ammodernamento dell'apparato produttivo del Paese, cui non è stato possibile dare corso in tempi recenti a causa dell'interruzione anticipata della IX legislatura, in particolare relativamente a: i servizi reali all'impresa, gli incentivi al p.m.i., la definizione di una disciplina sulle società *venture capital*, la disciplina dei Consorzi fra i p.m.i., industriali commerciali artigianali, la riforma delle leggi sulle attività commerciali;

ritenuto di dover sollecitare l'attuazione e la messa in opera di un nuovo PEN alla luce anche del dibattito aperto nel Paese prima e dopo lo svolgimento delle elezioni referendarie e, non di meno, delle conclusioni della recente Conferenza nazionale dell'energia, capace di orientare una politica di risparmio e di approvvigionamento energetico finalizzato a garantire prospettive di sviluppo del Paese, oltreché di riduzione della sua attuale preoccupante dipendenza da fornitori stranieri di energia o di materiali combustibili;

considerato poi che, sia dal bilancio che dalla legge finanziaria emerge quanto il Ministero dell'industria costituisca un centro di erogazione, ma ancor più una stazione di transito delle stesse, in quanto le erogazioni non sono gestite dal Ministero, ma soltanto trasferite a fondi con gestione fuori bilancio, conseguendone che, in realtà, la tabella costituisce in gran parte un documento contabile che

non consente l'accertamento della efficienza della gestione, che può ricavarsi soltanto da un'analisi dell'andamento dei fondi;

ritiene di conseguenza, sotto questo profilo che — proprio in virtù delle nuove competenze della Commissione si debba addivenire a una conoscenza più approfondita, ravvicinata e più puntuale, mediante un dialogo costante con il Ministro dell'industria e con il CIPI, al fine di acquisire gli elementi necessari ad una valutazione degli indirizzi di politica industriale e della loro attuazione.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

preso atto che alcune proposte di modifica relative: all'incremento del fondo relativo agli interventi di cui al titolo II della legge n. 49 del 1985; all'incremento del fondo di cui al comma 20 dell'articolo 20 della legge finanziaria, per la concessione di contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingresso previsti dalla legge n. 41 del 1986, all'articolo 11, comma 16. 1; all'incremento delle dotazioni del fondo nazionale per l'artigianato, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 318 del 1987 convertito con modificazioni dalla legge n. 399 del 1987, previsto dalla legge finanziaria all'articolo 20, comma 21; all'incremento delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 784 del 1980; per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; sono stati ritirati dai presentatori iniziali sulla base della disponibilità dichiarata del Governo a prenderli in attenda considerazione, compatibilmente con la disponibilità di copertura nella successiva parte di esame presso la Commissione bilancio;

con le seguenti proposte:

1) All'articolo 1, comma 6, nella Tabella C, sotto la rubrica: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sopprimere la voce: Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche con i relativi importi.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 25, inserire il seguente comma 25-bis: Per gli interventi di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 816, contenente: « Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche » sono stanziati i seguenti ulteriori importi: 1988: 10.000 milioni; 1989: 20.000 milioni; 1990: 30.000 milioni.

2) All'articolo 1, comma 6, nella Tabella C, l'accantonamento per nuove maggiori spese o riduzioni di entrata, riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla voce: Riforma della legge n. 46/1982 e partecipazioni a programmi di ricerca e innovazione, previa cancellazione delle parole: e innovazione sostituire le parole: « 125 » con: « 62,5 » miliardi per il 1989, « 250 » con « 125 » miliardi per il 1990, « 375 » con « 187,5 » miliardi e conseguentemente, aggiungere alla rubrica Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una nuova voce: Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazioni a programmi internazionali di innovazione (limiti di impegno) per il 1988, 62,5 miliardi; per il 1989, 125 miliardi; per il 1990, 187,5 miliardi.

3) Dopo il comma 20 dell'articolo 20, aggiungere il seguente comma 20-bis:

Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali indipendentemente dalla loro dimensione, con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.

4) All'articolo 20 del disegno di legge n. 2943, dopo il comma 25, inserire il seguente comma 25-bis:

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio

1982, n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e quanto a lire 4 miliardi alla concessione di cui al punto 6).

Conseguentemente, nel fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di cui alla tabella C apportare le seguenti modifiche: Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fondi rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici la cifra 250 miliardi per il 1988 è ridotta a lire 216 miliardi.

5) All'articolo 20, comma 26, aggiungere, in fine, le parole: Le agevolazioni sono concesse in relazione alla domanda presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6) All'articolo 20, dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-bis. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a Commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

32-ter. Per l'attuazione dei compiti spettanti al Ministero dell'industria per la realizzazione del piano dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stanziata la somma di lire 200 milioni.

Conseguentemente, al comma 33, aggiungere, dopo le parole: commi 31 e 32 le parole: 32-bis e 32-ter e sostituire le parole: 4 miliardi con: 4,5 miliardi.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: CAPACCI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 20**)

La X Commissione (Attività produttive),

esaminato lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per la parte relativa al turismo (Tabella 20) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

nel contempo invitando il Governo:

tenuto conto del dibattito svoltosi a predisporre tutte quelle azioni tendenti a riorganizzare e potenziare adeguatamente enti, strumenti ed i mezzi della promozione turistica interna e soprattutto internazionale;

a verificare ogni opportunità di intervento che faciliti la riduzione del costo del soggiorno turistico in Italia;

a prevedere un aumento ed una continuità finanziaria a favore dei turisti stranieri motorizzati;

ad individuare risorse finanziarie maggiormente adeguate alla funzione strategica svolta dal turismo nel quadro dell'economia nazionale sia per quanto concerne i processi di riqualificazione, di turismo specializzato;

a predisporre infine una strumentazione efficace che permetta il coordinamento orizzontale delle diverse compe-

tenze che agiscono sull'insieme del settore turistico;

con le seguenti proposte di modifica:

1) *All'articolo 1, alla tabella C, di cui al comma 6, alla rubrica Ministero del turismo e dello spettacolo, alla voce: Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 17, Ri-strutturazione, informatizzazione ed am-modernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento*

al turismogiovanile sostituire le cifre: « 100.000 milioni per l'anno 1988, 150.000 milioni per l'anno 1989, 200.000 milioni per l'anno 1990 » con le seguenti: « 200.000 milioni per l'anno 1989, 250.000 milioni per l'anno 1989 e 300.000 milioni per il 1990 ».

2) *All'articolo 20, dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:*

21-bis. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988 ».

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: ANTONUCCI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 15**)

La XI Commissione,

esaminato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1988, e le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

Osserva, tuttavia, in merito all'applicazione del disegno di legge finanziaria, che il dettato dell'articolo 1, pur considerandolo positivamente ai fini del necessario rientro del *deficit* dello Stato — premessa essenziale per una organica politica di sviluppo — crea grossi problemi

per l'approvazione di alcuni provvedimenti che si trascinano dalla passata legislatura.

A tal proposito appare inopportuno il comma 5 dell'articolo 2, per cui se ne chiede la soppressione. Esprime poi riserva sullo stanziamento di cui alla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria, che se pur integrato da altro stanziamento di 1.000 miliardi (vedi tabella B) — appare inadeguato sia per il miglioramento degli attuali trattamenti pensionistici (soprattutto minimi), e sia per la rivalutazione degli stessi derivante dalla dinamica dei salari.

A parte la necessità di incrementare tale stanziamento per consentire tratta-

menti pensionistici più adeguati, la Commissione ritiene opportuno che sia prevista un'apposita norma che disciplini il problema attinente al tetto pensionistico, sia ai fini della rivalutazione delle pensioni, i cui tetti non sono stati rivalutati per gli anni 1971-1984, sia come normativa da valere per il futuro.

Strettamente connessi alle richiamate esigenze previdenziali si pongono i problemi relativi alla sistemazione assicurativa e previdenziale delle ostetriche attualmente iscritte all'ENPAO, con conseguente soppressione dell'Ente e trasferimento all'INPS.

Lo stesso vale per i lavoratori dello spettacolo per i quali insieme all'urgenza della revisione della disciplina, occorre provvedere alla copertura del *deficit* di gestione dell'ENPALS ed alla conseguente erogazione delle somme necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali arretrate.

La Commissione XI auspica un sollecito avvio della riforma pensionistica, che sia in grado di fare chiarezza sugli Enti che operano nella gestione del settore e per porre in atto un'equa riforma delle pensioni.

Per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero del lavoro, rileva che

esistono problemi di funzionalità dell'apparato dello stesso; che occorre risolvere con sollecitudine, in vista soprattutto dei nuovi impegni che deriveranno per l'attuazione della riforma del mercato del lavoro.

Di particolare rilievo è il ruolo che il Ministero può assumere per l'attuazione di una politica tesa a fronteggiare il triste fenomeno della disoccupazione.

A tal fine si auspica la creazione di un apposito fondo di solidarietà nazionale destinato all'incentivazione dell'occupazione.

Altro ruolo importante il Ministero dovrà svolgere nel settore della formazione professionale, che richiede un puntuale e rigoroso controllo, e sia in grado di soddisfare le esigenze di una società in continua trasformazione.

In proposito va ridefinito il ruolo delle Regioni e creato un collegamento con le scuole, le università e le imprese di formazione.

Occorre poi prevedere un particolare stanziamento per la riforma della legge sul collocamento obbligatorio, resa necessaria sia per rispondere a problemi di giustizia sociale e sia per dare maggiore trasparenza a questo particolare settore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: RENZULLI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1989-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 1988 (Tabella n. 19)

La XII Commissione,
esaminati lo stato di previsione del
Ministero della sanità per l'anno finanzia-
rio 1988 e le connesse parti del disegno
di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

La Commissione ritiene che l'avvio di
un serio processo di razionalizzazione del-
l'intero comparto sanitario non possa pre-
scindere da una complessa azione legisla-
tiva che comprenda:

l'adeguamento del fondo sanitario di
parte corrente, alle reali esigenze con-

nesse all'essenzialità del servizio sanitario
nazionale;

la riforma del Ministero della sanità;

l'istituzione del ruolo medico e la
contestuale definizione delle incompatibi-
lità professionali;

la modifica del sistema della conta-
bilità delle unità sanitarie locali.

La Commissione valuta ineludibile il
varo del piano sanitario nazionale e va-
luta opportuna l'indizione di una confe-
renza nazionale sui temi sanitari.

Per quanto attiene all'assistenza so-
ciale, preso atto delle poste in bilancio
afferenti i Ministeri dell'interno e del te-
soro, e di molteplici altri Ministeri, la

Commissione nota la persistenza di una diffusa frammentazione e disorganicità strutturale della materia, in termini tali da imporre urgentemente il varo della riforma assistenziale, la separazione tra previdenza ed assistenza, il riaccorpamento delle competenze in capo al Ministero degli affari speciali, di recente costituzione.

Per quanto attiene alla propria competenza, la Commissione valuta indispensabile che si avvii con decisione ed in termini rapidi una azione di superamento degli evidenti squilibri territoriali dei servizi, di migliore loro organizzazione secondo lo schema « a retro » con la individuazione pratica, a livello regionale, secondo il metodo della programmazione.

La Commissione ripropone in tutta la sua gravità il problema degli anziani e degli handicappati.

La Commissione, pertanto propone:

1) *Al termine del comma 6, aggiungere nel fondo speciale di parte corrente la rubrica Ministero della sanità con le seguenti voci:*

Finanziamento della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap;

Legge-quadro recante la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivato;

Norme di piano di costruzione e gestione degli asili nido;

Legge sulle tossicodipendenze;

Legge sui trapianti d'organo;

Legge di riforma della legge 13 maggio 1978, n. 150.

2) *Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

1. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la tempestività delle prestazioni anche da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni

con detto Istituto secondo uno schema tipo formulato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per disciplinare anche l'erogazione da parte dell'Istituto stesso anche delle prime prestazioni, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali.

3) *All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: di commissioni mediche fino a: attività di servizio con le seguenti: delle commissioni mediche già istituite presso le unità sanitarie locali, utilizzando, ove necessario, anche medici specialistici.*

4) *All'articolo 24, al comma 2, sostituire le parole da: amministrativo fino a: le unità stesse con le seguenti: alle predette commissioni, si possono avvalere del personale amministrativo e delle strutture delle unità sanitarie locali.*

5) *All'articolo 24, al comma 6, sostituire le parole da: Il Ministro con proprio decreto con le seguenti: Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce con proprio decreto entro il 30 aprile 1988.*

6) *All'articolo 24 aggiungere al comma 8, dopo le parole: entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

7) *All'articolo 24 il comma 9 è sostituito dal seguente:*

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro ogni triennio, le permanenze nel beneficio del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per predisporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

8) *All'articolo 25 il comma 1 è sostituito con il seguente:*

I posti letto degli ospedali pubblici convenzionati e classificati, utilizzati nel triennio 1984-1986 in misura inferiore al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti nella quantità necessaria ad assicurare nelle singole divisioni un tasso di utilizzazione medio del 75 per cento, escluse le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con dotazione di posti letto per acuti inferiori al 5,5 per mille, in conformità ai parametri tendenziali di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, con esclusione delle divisioni di terapia intensiva e malattie infettive.

9) *All'articolo 25, alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: è tenuto conto della delibera del CIPE del 28 febbraio 1985.*

10) *All'articolo 25, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis:*

In sede di riparto del fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta una assegnazione equivalente alla dotazione di 5,5 per mille posti letto in ospedali pubblici, convenzionati e classificati.

11) *All'articolo 25, alla fine del comma 6 aggiungere: È fatta salva la possibilità di copertura dei posti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati banditi i relativi concorsi.*

12) *All'articolo 25, comma 6, aggiungere le parole: I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 sono prorogati di ulteriori 12 mesi.*

13) *All'articolo 25, al comma 6, aggiungere il seguente comma 6-bis:*

Ferme restando le norme di cui agli articoli 39, 40, 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 861, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le unità sani-

tarie locali e le organizzazioni sindacali, dispongono e attuano piani di mobilità e trasferimento, in attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 1, 4 e 5, nonché piani di aggiornamento e riqualificazione. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare le unità sanitarie locali, sulla base dei piani di cui al comma precedente, a concedere per un anno al personale in mobilità il trattamento di missione per favorire l'inserimento del personale stesso nelle unità sanitarie locali di destinazione.

14) *All'articolo 25, comma 7, sostituire l'espressione: nonché dalla documentazione concernente gli accertamenti con la seguente: corredata dalle notizie concernenti eventuali accertamenti.*

15) *All'articolo 26, al comma 1, sopprimere le parole da: « il termine di tre giorni » fino a: « a cinque giorni »;*

sostituire la parola: « comunque » con le parole: « di norma »;

sostituire le parole: « massimo di cinque giorni » con le parole: « massimo di tre giorni ».

16) *All'articolo 26, sopprimere il comma 2.*

17) *All'articolo 26 i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:*

4. Le specialità medicinali al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrittibili dal servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrittibili a carico del servizio sanitario nazionale.

5. Il prontuario terapeutico è costituito, quanto alle specialità medicinali, dai farmaci di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443; al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità, l'indicazione della classe di appartenenza nonché il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c*) del citato comma 1, nonché per gli altri prodotti assoggettati dal CIPE al regime del prezzo amministrato, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanità.

7. I compiti della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, sono:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

8) Il Ministero della sanità, su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32 terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 30 dicembre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico; fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La Commissione consultiva citata del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o già noti.

9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

10. La Commissione di cui al comma 4, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 dicembre 1988, nonché ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75319 CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 26, al comma 12, prima delle parole: Nell'anno inserire le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera B) del decreto-legge 12 settembre 1973, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta.

All'articolo 26, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. Non sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per tutte le attività di promozione e pubblicità nonché per la organizzazione di congressi, di convegni per le attività di informazione scientifica e per viaggi finalizzati alle predette manifestazioni ed attività. La disposizione precedente non si applica alle attività e manifestazioni di rilevante interesse sanitario autorizzate secondo modalità indicate con decreto del Ministro della sanità. Con decorrenza dal 1° giugno 1988 i prezzi dei farmaci sono determinati dal CIP deducendo il costo corrispondente.

All'articolo 26, dopo il comma 12, inserire il seguente:

È istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative antidoping.

La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dai Ministri della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applica-

zione del presente articolo valutati in tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di un miliardo per ciascuno dei capitoli 1103 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988, 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con suoi contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.

All'articolo 27, al comma 1, sostituire la parola: pluriennale con la parola: quinquennale;

sostituire le parole: al finanziamento con le seguenti: all'intero finanziamento;

sopprimere le parole da: nel limite del a risultante dal progetto.

All'articolo 27, secondo comma, punto f, dopo le parole: soggetti non autosufficienti aggiungere: , di regola di dimensioni non grandi,.

All'articolo 27, sostituire il quinto comma col seguente:

Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 15.000 miliardi, in ragione di lire 5.000 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le stesse regioni e province autonome presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti

tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

All'articolo 27, alla fine, aggiungere il seguente comma:

I mutui assunti dai comandi per le opere di completamento, di manutenzione straordinaria e di conservazione del patrimonio edilizio comunale destinato ai servizi sanitari non rientrano fra quelli vietati dall'articolo 50, primo comma punto 9, della legge 23 dicembre 1971, n. 773.

All'articolo 28, al comma 2, sopprimere le parole: all'impiego nel Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 28, al comma 2, dopo la parola: propedeutico aggiungere le seguenti: , finalizzate secondo priorità e obiettivi fissati dal Ministero della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale.

All'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente 2-bis:

Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, l'importo di lire 10 miliardi è riservato alla copertura assicurativa di neo-laureati che frequentano in qualità di volontari le strutture del Servizio sanitario nazionale. Modalità e criteri sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

All'articolo 28, al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 1988 con le parole: 31 marzo 1988.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge del 21 giugno 1985, n. 297, recante recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, è determinato per il triennio 1988-1990 un finanziamento di 100 miliardi, di cui 35 per il 1988, 35 per il 1989, 30 per il 1990.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

All'articolo 40 dopo il comma 10 aggiungere il seguente 10-bis:

Per il finanziamento riguardante la creazione e l'attrezzatura di aree da destinare alle popolazioni nomadi, la Cassa D.D. P.P. è autorizzata a concedere ai comuni mutui per un importo complessivo di 30 miliardi per il 1988, 50 miliardi per il 1989, 79 miliardi per il 1990; l'onere di ammortamento relativo a tali importi è assunto a carico dello Stato.

All'articolo 1, comma 6, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'interno; aggiungere le seguenti voci:

a) oneri connessi all'equiparazione dei sordomuti totali ai ciechi totali e all'adeguamento parziale dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili - 1988 - 600.000; 1989 - 200.000; 1990 - 200.000;

b) oneri connessi all'equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera a) n. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656: 1988 - 32.260; 1989 - 69.260; 1990 - 69.260;

c) oneri connessi alla concessione ai ciechi ventesimisti di un'indennità di accompagnamento ridotta - 1988 - 33.000; 1989 - 66.000; 1990 - 66.000;

d) oneri connessi alla concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti infradiciottenni - 1988 - 9.000; 1989 - 9.000; 1990 - 9.000; per un totale di 677.260 (1988); 344.260 (1989); 34.260 (1990).

La Commissione ha approvato altresì il seguente emendamento compensativo:

Al capitolo 6531, aumentare la cassa e la competenza da lire: 30.000.000

a lire: 180.000.000; al capitolo 6532, aumentare la cassa e la competenza da lire: 50.000.000 a lire: 400.000.000; al capitolo 6537, aumentare la cassa e la competenza da lire: 200.000.000 a lire: 600.000.000; al capitolo 6539, diminuire la cassa e la competenza da lire: 5.200.000.000 a lire: 4.150.000.000; al capitolo 6547, aumentare la cassa e la competenza da lire: 1.000.000.000 a lire: 1.150.000.000.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: PELLIZZARI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (2043)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 (2044)

Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
per l'anno finanziario 1988 (**Tabella n. 13**)

La XIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1988 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

condividendo le linee programmatiche espresse dal Ministero dell'agricoltura, e nel contempo:

1) in materia di politica comunitaria la Commissione dichiara la propria

preoccupazione per il fallimento del vertice di Copenaghen, denuncia i rischi di una rinazionalizzazione della politica agricola, esprime parere negativo ad una applicazione lineare degli stabilizzatori che penalizzano tutti i produttori, ivi compresi coloro che non alimentano le eccedenze, dà atto degli apprezzabili progressi compiuti sulla questione ed invita a proseguire sulla strada di un'equa soluzione che, nel quadro della Comunità, salvaguardi i giusti interessi dell'agricoltura italiana;

2) in materia di politica nazionale:

a) conferma la validità del piano agricolo nazionale; dà atto del concreto,

celere avvio della legge 725/86; dichiara la esigenza che nel prossimo anno si approvino i piani di settore;

b) esprime la convinzione che la concreta difesa è promozione dei redditi agricoli e dell'occupazione esige, con una politica delle strutture, anche quelle dei prezzi correlata il più possibile alle evoluzioni del mercato, utile altresì a realizzare le riconversioni imposte dal mercato e dalle nuove tecniche produttive, Ritiene quindi necessaria una nuova funzione dell'AIMA, e in questa logica ne auspica il rafforzamento e l'adeguamento necessari;

c) sottolinea la necessità di perseguire, nel rispetto delle competenze costituzionali, una sempre maggiore convergenza tra la programmazione nazionale e l'attività delle regioni al fine di evitare contraddizioni e ritardi e realizzare una omogenea politica agricola nell'intero territorio nazionale, che non aumenti, ma produca un superamento degli squilibri territoriali esistenti.

3) in riferimento ai provvedimenti concreti in commissione, al fine di ade-

guare gli strumenti alle politiche che si intende realizzare, ritiene urgente ed indispensabile la riforma del MAF, la riforma del credito agrario, un impegno deciso nel settore della ricerca scientifica e dell'assistenza tecnica;

4) in materia di rapporti tra ambiente ed agricoltura, la Commissione, espressa la convinzione che l'attività agricola deve essere considerata come strumento indispensabile per una politica di salvaguardia dell'ambiente, ritiene che una difesa di questo vada impostata in senso positivo e non solo attraverso opposizione di vincoli e penalizzazioni;

5) ritiene, tra le fondamentali linee da perseguire, che si debba realizzare una più forte integrazione tra agricoltura e gli altri settori, in particolare l'agro-industria, al fine di assicurare sbocchi alle produzioni agricole, incrementare l'occupazione, ridurre il *deficit* della bilancia commerciale agro-alimentare. In tale contesto occorre operare per un rafforzamento del ruolo dei produttori agricoli. L'approvazione urgente della legge sugli scambi interprofessionali può essere un punto di partenza.